



COMUNE DI CATANIA

**Regolamento Comunale
per la Definizione Agevolata
delle Controversie Tributarie Pendenti**

Ai sensi dell'art.1, comma 16, del D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2019

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 - Importi dovuti

Art. 6 - Modalità di applicazione della definizione agevolata

Art. 7 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Art. 8 - Notifica del diniego della definizione agevolata

Art. 9 - Efficacia della definizione agevolata

Art.10 - Sospensioni termini processuali

Art.11 - Entrata in vigore

Art.12 - Disposizioni finali

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie, in ogni grado di giudizio.

2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 6, comma 16, del Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, che consente anche agli enti locali di introdurre l'istituto deflativo del contenzioso già previsto per le entrate di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2
Oggetto della definizione agevolata

Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui siano stati notificati atti impositivi per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti che risultano impugnati.

Art. 3
Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle litiche attengono ai tributi della fiscalità locale (I.C.I., IMU, TASI, T.A.R.S.U., TARES, TARI, Imposta di pubblicità e DPA, TOSAP, Imposta di Soggiorno), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, al Comune impositore, entro la data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

2. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Catania, per quanto attiene a tutti i ricorsi allo stesso notificati, per i quali è parte processuale, ovvero per i ricorsi in cui sia stato chiamato in causa dal concessionario della riscossione;

b) il Concessionario della riscossione pro tempore, per i ricorsi esclusivamente notificati allo stesso.

3. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o il suo concessionario, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

4. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4
Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 24 ottobre 2018.

2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto, mediante apposita istanza, di aderire alla definizione agevolata rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.

3. Sono altresì esclusi dalla possibilità di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie le questioni che afferiscono al diniego di rimborsi.

Art. 5

Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi, calcolati sul valore della lite, come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs.n. 546/1992, sulla base delle somme indicate nell'atto impugnato:
 - 90% del valore della lite, per ricorsi pendenti al primo grado di giudizio;
 - 40% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di primo grado;
 - 15% del valore della lite, nel caso di soccombenza del Comune nel giudizio di secondo grado;
 - 5% del valore della lite, nel caso di ricorso pendente presso la Corte di Cassazione.
2. Sono escluse dal pagamento di cui al comma 1 le sanzioni collegate al tributo e gli interessi.
3. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto:
 - il 15% delle controversie, nel caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24 ottobre 2018;
 - il 40% nelle altre ipotesi.
4. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono, non sono dovute sanzioni se il rapporto del tributo è stato oggetto di definizione, anche diversa, rispetto a quella prevista dal D.L. n. 119/2018 e ss.mm.ii..
5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio.
6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono autoliquidati dal contribuente.
8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione dell'istanza di cui al successivo articolo.

Art. 6

Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 31 maggio 2019.
3. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate trimestrali e il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.
4. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
5. Sull'ammontare delle rate sono calcolati gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
6. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

7. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Art. 7

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune l'istanza entro il 31 maggio 2019 con una delle seguenti modalità:

- mediante consegna diretta all'ufficio protocollo,
- mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale,
- mediante pec, purché l'indirizzo di posta elettronica certificata sia relativo allo stesso contribuente.

2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, esente da bollo, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.

3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati, per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.

4. Per beneficiare della definizione agevolata, essendo possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, nell'istanza il debitore deve indicare il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.

5. Il soggetto competente a esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata oggetto di definizione.

Art. 8

Notifica del diniego della definizione agevolata

1. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, il Comune, con provvedimento notificato, comunica le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti entro il termine del 31 luglio 2020.

2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'Organo Giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Efficacia della definizione agevolata

In caso di ammissione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste, entro e non oltre le scadenze previste dal presente regolamento.

Art. 10

Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al

10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2020.

2. Per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze per aderire alla definizione agevolata, decorrono dalla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune.

2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è immediatamente efficace.

2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 e s.m.i. e della normativa correlata.